

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 595-A)

*Relazione orale ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento
(Relatore Beorchia)*

TESTO PROPOSTO DALLA 6° COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva CEE 83/643, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra gli Stati membri

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro della Sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1984

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

5 luglio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COVI)

11 luglio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso.

Dalla normativa in esame infatti non dovrebbero discendere oneri aggiuntivi ed anzi, per certi aspetti, potrebbe essere ipotizzabile qualche economia rispetto all'attuale assetto normativo. Da questo punto di vista la stessa introduzione dell'articolo 5 sembra essere stata dettata da mere preoccupazioni di garanzia e quindi, al limite, la norma potrebbe anche essere eliminata.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi forza di legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a dare attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 83/643 del 1° dicembre 1983.

Art. 2.

La delega legislativa di cui all'articolo 1 sarà esercitata secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) disciplina dei controlli fisici e delle formalità amministrative relativi ai trasporti di merci destinati a varcare le frontiere interne della Comunità o le frontiere esterne della stessa a seguito d'attraversamento di Paesi terzi;

2) limitazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative allo stretto indispensabile per la garanzia dell'osservanza delle norme vigenti dell'ordinamento interno compatibili con le norme comunitarie e loro concentrazione, dislocata eventualmente presso le dogane interne o le località di destinazione, nello stesso luogo e nelle stesse unità di tempo per ciascun trasporto;

3) cooperazione con gli organi di controllo degli altri Stati membri ed utilizzazione delle rispettive attività concernenti gli stessi trasporti;

4) attribuzione ai Ministri competenti per materia, di concerto tra loro, del potere di emanare con propri decreti disposizioni intese:

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico:

1) *identico;*

2) limitazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative allo stretto indispensabile per la garanzia dell'osservanza delle norme vigenti dell'ordinamento interno compatibili con le norme comunitarie e loro concentrazione, dislocata negli autoporti di confine ed eventualmente anche presso altre dogane interne o le località di destinazione, nello stesso luogo e nelle stesse unità di tempo per ciascun trasporto;

3) *identico;*

4) *identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

a) ad organizzare i servizi concernenti i controlli e le formalità amministrative mediante la determinazione o la variazione del numero, delle circoscrizioni e delle sedi degli uffici ad essi preposti nonché delle dotazioni organiche di personale previste per ciascuno di essi nei limiti della dotazione organica globale in relazione alle esigenze derivanti dalla nuova disciplina ed al volume del traffico;

b) a consentire la mobilità del personale, secondo criteri prestabiliti, da uno ad altro ufficio, aventi sede anche in regioni diverse o dall'Amministrazione centrale in relazione a particolari ed effettive esigenze di servizio;

c) a consentire per i controlli fisici ai fini sanitari l'utilizzazione eventuale dei servizi delle unità sanitarie locali.

Art. 3.

I decreti di cui all'articolo 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri competenti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il parere entro venti giorni dalla richiesta.

Se il parere non viene espresso da ciascuna Commissione entro il suddetto termine, i decreti sono emanati in mancanza di esso.

Art. 4.

È attribuita al Ministro della sanità facoltà di assegnare cinque delle venti unità di personale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I decreti ministeriali di cui al numero 4) del comma precedente saranno emanati, nella prima attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, entro due mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi stessi.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

1982, n. 791, alla Direzione generale dei servizi veterinari per le esigenze connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione per la trattazione di affari derivanti da impegni comunitari ed internazionali.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del conto corrente infruttifero, istituito ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.